

Allegato 2

STRALCIO DI PRONUNCE DI ORGANI AMMINISTRATIVI

IN SEDE GIURISDIZIONALE

FAVOREVOLI al principio di rinnovabilità:

Tar Lazio – Roma – 12.12.05 n. 13403

“Nonostante il divieto di cui all’art. 23 L. 62/2005 è ammissibile il rinnovo del contratto scaduto laddove tale possibilità sia stata prevista dal bando di gara e ricorrano i presupposti e le condizioni di cui all’art. 7, co. II, lett. F) D.Lgs. 157/95 il quale prevede la trattativa privata per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione”.

Nello stesso senso si vedano TAR Lazio, Roma, Sezione 1 bis, nn. 13404/05, 13405/05, 13406/05, 13407/05, 13408/05.

CONTRA il principio di rinnovabilità:

Tar Campania – Napoli – 20.12.05 n. 20502

“L’art. 23 della legge n. 62/2005 costituisce la diretta risposta del legislatore alle censure della Commissione Europea e, per tale motivo, la ratio legis è proprio quella di tutelare massimamente il principio dell’evidenza pubblica (obbligo di gara) in materia di contratti della pubblica amministrazione. Tanto più che i principi e le direttive comunitarie in materia di appalti impongono il rispetto della concorrenza e della par condicio quali principi fondanti della disciplina comunitaria degli appalti pubblici, e quindi il ricorso alle procedure di evidenza pubblica (gara) nella scelta dei contraenti delle pubbliche amministrazioni, senza che tali principi possano essere elusi attraverso forme (quali, nell’ottica della Commissione Europea, il rinnovo) alternative alla gara.”

Lo scopo della norma del 2005 è quello di eliminare le fattispecie di rinnovo contrattuale in sé considerato, sia esso tacito o espresso, rendendo comunque necessario, alla scadenza del contratto, l’espletamento delle gare ad evidenza pubblica in conformità con la disciplina comunitaria e con i principi generali dell’ordinamento. Ne consegue che se si potesse ritenere che tale norma non si

applica ai contratti in essere, essa verrebbe svuotata di gran parte del suo significato, con conseguente violazione della ratio legis ad essa stessa sottesa”.

IN SEDE CONSULTIVA

Parere Consiglio di Stato n. 3260 del 12.10.2005

“...l’interpretazione letterale dell’art. 23 della legge n. 62 del 2005, porta ad escludere che la disposizione in esame consenta deroghe al divieto di rinnovo, intendendosi con tale accezione la conferma delle preesistenti condizioni contrattuali e dello stesso fornitore per un ulteriore periodo, senza effettuazione di gara; (...omissis...) il quadro degli elementi di valutazioneinduce pertanto la sezione a ritenere non sufficientemente supportata una linea interpretativa in favore della tesi di una facoltà riconosciuta all’Amministrazione di pervenire ad un rinnovo dei contratti in questione, in particolare, avvalendosi della trattativa privata, di cui all’art. 7 del D.Lgs. 537 del 1993 senza l’avvio di procedure concorsuali”.